PARASHÀ XXIV - WAJJIQRÀ

(Levitico, Cap. I, v. 1 - Cap. V, v. 26)

Dio comanda a Moshè di dare agli Ebrei le norma che dovranno regolare i sacrifizi, secondo che si tratti di offrire bovini, ovini o volatili. Dopo aver trattato della 'olà (olocausto), vengono descritte le modalità che governano la minchà od offerta farinacea. Una parte dell'offerta farinacea era devoluta ai cohanim, discendenti di Aharon. La minchà non doveva essere di pasta lievitata e doveva venire salata.

Si parla quindi dell'offerta delle primizie e dei *shelamìm*, altra specie di sacrifizio per rendimento di grazie o di contentezza. Dopo di ciò si tratta del sacrifizio espiatorio per una colpa commessa per errore (*ignorantia facti*). Si distinguono a questo proposito vari casi e cioè: quando il peccato sia stato commesso dal sommo sacerdote o quando venga commesso dalla collettività di Israele oppure dal capo politico della nazione e infine da un ebreo qualunque. Si enumerano poi altre colpe che possono essere oggetto di sacrifizio espiatorio (*chattàt*), aggiungendo che chi non abbia facoltà di offrire una pecora od una capra può recare qualche animale più modesto, tortore o colombi o anche un'efà di farina. C'è infine la colpa di sacrilegio commesso involontariamente per ignoranza della legge (*ignorantia juris*). In questo caso rientrano le colpe d'infedeltà per aver manomesso l'altrui possesso o commesso una rapina o defraudato il prossimo e giurato il falso. In questo caso, oltre a dover risarcire il danno o restituire il deposito affidatogli e fatto ammenda effettiva della mala azione compiuta, il reo doveva recare un sacrifizio di pentimento (*ashàm*).

Un ebreo che per qualsivoglia ragione, e per uno spontaneo sentimento o bisogno, avesse voluto recare un'offerta al Signore, l'avrebbe potuto fare in qualsivoglia momento. L'offerta si chiama in generale *qorbàn*, che significa dono - come traducono i Settanta - ed è il nome generico e comune dei sacrifizi. Si distinguono però varie classi di *qorbanòt*, fra i quali principale è la 'olà od «olocausto» in cui la vittima veniva interamente bruciata (*kalìl*). Se il sacrifizio consisteva in un animale bovino esso doveva essere un maschio perfetto, senza difetti. Esso veniva scannato dall'offerente e il sangue veniva versato sull'altare (dai *cohanim*), poi scorticato (dall'offerente o dal sacerdote) e le membra amputate venivano poste (dai *cohanim*), insieme con la testa e il *péder*, cioé l'adipe, sopra le legna dell'altare, dove erano arsi anche i visceri dopo averli lavati. L''olà poteva consistere anche di animali ovini (capretti o agnelli) per i quali si seguiva un procedimento analogo a quello seguito nel caso dei bovini. Si

potevano infine offrire come 'olà anche dei volatili e precisamente tortore o giovani colombi.

Il testo passa quindi a descrivere una seconda specie di offerta, cioè *l'offerta farinacea*, una parte della quale spettava di diritto al *cohen* e l'altra veniva arsa sull'altare. Si distinguono vari modi di offerte farinacee, la cui descrizione ci permette di penetrare negli usi del tempo presso quelle genti antiche. L'offerta poteva essere presentata, nella sua natura genuina di fior di farina (*sòlet*), *non cotta*, su cui doveva essere sparso un po' d'olio e d'incenso e quindi arsa sull'altare. Oppure poteva darsi una *minchà* di farina da cuocersi al forno e doveva consistere in focaccie azzime intrise con l'olio o in focacce di pasta molle unte con l'olio. C'era una terza specie di *minchà* da friggersi in padella (*machavàt*) dopo averla cosparsa di olio, oppure da cuocersi in tegame.

Una seconda specie di *qorbàn* è il cosiddetto *zèvach shelamìm*, sacrifizio di contentezza per rendimento di grazie o adempimento di un voto (Rashbam e S. D. Luzzatto). In questo caso era lecito offrire tanto un animale maschio quanto una femmina purché, s'intende, non fossero difettosi. Dell'animale offerto doveva essere arso solo l'adipe che riveste i visceri, i reni, il sevo che ricopre i lombi e la *jotéret* che si trova sul fegato, che si potrebbe forse identificare con le *tuniche* che ricoprono l'organo.

Le offerte che abbiamo descritto fin qui potevano essere presentate in qualsiasi momento, secondo il desiderio o il sentimento che muoveva l'offerente. C'erano poi altre specie di sacrifizi destinati alla espiazione di una colpa commessa: 1° il *chattàt*, nel caso che il peccato, fosse stato commesso involontariamente, 2° l'ashàm, nel caso che il colpevole si fosse accorto più tardi o fosse stato edotto della colpa di cui non poteva essere ignaro. I commentatori non sono tutti d'accordo sulla precisa differenza da farsi tra il *chattàt* e l'ashàm. La traduzione aramaica non distingue sempre i due termini. Secondo Ibn Ezra il primo è un sacrifizio offerto per una colpa commessa per ignoranza e riconosciuta o avvertita più tardi, il secondo per ignoranza del fatto stesso cioè perché il colpevole non sapeva d'aver compiuto un atto non lecito. Ma lo stile del commentatore è - secondo Luzzatto - così oscuro e confuso che non si riesce a penetrarne il pensiero. Mendelssohn traduce *chattàt* per «sacrifizio di peccato» (Sündopfer) e *ashàm* per «sacrifizio di colpatività» (Schuldopfer).

Ora è lecito domandarci: con quale criterio si distinguono i peccatori e le loro offerte nelle varie categorie? Forse che si fa un passo indietro nel sistema dell'eguaglianza delle classi e dei cittadini e si torna a dividere la popolazione in caste separate? Nulla di tutto ciò. Tutti si rendono conto che anche in questo caso la Torà dà ai sacerdoti e ai capi del popolo (nesiìm) non dei privilegi speciali ma dei doveri e delle responsabilità speciali. Ibn Ezra ricorda a questo proposito

che il sacerdote è l'educatore del popolo e, se egli pecca, induce in peccato nello stesso tempo tutto il popolo. Sforno cita un passo del trattato di Berakhòt in cui si afferma che è cattivo segno per colui che prega l'avere sbagliato, ma se uno *shelìach zibbùr* (colui che recita le preghiere in rappresentanza del pubblico) sbaglia, è un brutto segno per tutto quanto il pubblico. L'osservazione è acuta. Un pubblico ha sempre il capo o il rappresentante che si merita. E se essi sono incapaci o inferiori al loro ufficio ciò vuol dire che il pubblico non ha saputo produrne dei migliori o è soddisfatto di quelli. Ciò non significa però che chi assume una carica direttiva, una responsabilità pubblica, non debba curare la condotta né cercare di migliorare di continuo le sue capacità o la sua dottrina o non debba attenersi rigorosamente alle leggi dell'onestà e della rettitudine più del resto del grosso pubblico. Tutt'altro: e la Torà ce lo insegna, considerando le colpe commesse dai capi più gravi di quelle del semplice 'am ha-arez.

La Torà ci dà in questi capitoli un bellissimo esempio di comprensione e di alto senso di umana carità stabilendo che colui il quale, per le sue condizioni, non potesse recare il sacrifizio prescritto, potrà limitarsi ad un'offerta, più modesta. Se non può offrire un agnello, presenti due tortore o due piccioni e se non può recare neppur questi, offra un po' di farina. È maggiore sacrifizio per un povero recar due colombi che per un ricco offrire un agnello. La Torà ci fornisce, per la prima volta nella storia dell'umanità, decine di secoli fa, quella giusta regola o legge che non è sanzionata o riconosciuta neppur oggi da tutte le società e cioè l'imposta proporzionale.

Il Midrash s'ispira con alto senso di poesia a questi delicati concetti quando narra, p. es., in una delle sue leggende come il Re Agrippa desiderasse un giorno offrire nientemeno che mille olocausti. I Re potevano permettersi certi gesti. Egli mandò dunque ad avvertire il sommo sacerdote che nessun altro potesse in quel giorno recare alcun sacrifizio all'infuori di lui. Ma proprio allora si presentò al tempio un povero ebreo con due tortorelle. Alla ripulsa del sacerdote, egli replicò: «Signor mio, io prendo ogni giorno quattro di queste, tortore; due ne offro sull'altare e le altre due mi servon di cibo. Se tu non le accetti, tu mi impedisci di mangiare». Il sacerdote commosso le accettò e le offrì. Il Re, risaputolo, dapprima lo rimproverò, ma poi dovette riconoscere anche lui che il sacerdote aveva fatto bene.

Lo stesso Midrash (Wajjiqrà Rabbà, III) narra d'una povera donna che aveva recato un giorno all'altare un pugno di farina. Il sacerdote, con tono poco gentile e con aria di disprezzo per la misera offerta, le disse: «Guarda un po' che cosa portano queste donnicciuole! Che cosa vuoi che ci sia qui da mangiare o da offrire?». Nella notte il sacerdote sognò che Dio gli diceva: «Tu non dovevi disprezzarla, perché è come se quella donna avesse offerto la sua anima». *Nefesh*

(anima) chiama la nostra parashà la persona che reca un'offerta di farina; perché di solito - dice il Talmud di Sanhedrìn - chi offre una cosa di così poco valore è il povero e Iddio ne apprezza il dono come se gli fosse stata offerta dal povero la propria anima.

In questa parashà con cui si inizia il terzo libro della Torà, il Levitico, ci siamo imbattuti in un nuovo genere di leggi; dalle norme morali generali e da quelle inerenti alla costruzione del Tabernacolo siamo passati alle leggi riguardanti i sacrifizi e le offerte. Anche in queste leggi abbiamo potuto ritrovare quello spirito innovatore e gentile che anima tutta la Torà, spirito ignoto ai popoli e alle civiltà di quei tempi, dal quale però hanno attinto ispirazione - almeno fino ad un certo punto - la civiltà moderna e gli idealisti che amano la giustizia per tutti e sanno apprezzare le sofferenze, i bisogni e i delicati sentimenti del povero popolo.

TEMI PER DISCUSSIONE

- 1. Il significato dei sacrifizi presso gli Ebrei e presso gli altri popoli.
- 2. La «giustizia» nella Torà e la «giustizia» moderna.